

29 ottobre 2020

Alle aziende associate

LE NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO DEL “DECRETO RISTORI”

In data 28 ottobre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 137 “Decreto Ristori”, che contiene numerose novità in materia di lavoro, introdotte a seguito del perdurare della crisi epidemiologica ed economica in atto.

NOVITA' IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID

Viene previsto che i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid 19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria, Assegno Ordinario (Fis) e Cassa Integrazione in Deroga, per una durata massima di n. 6 settimane, collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del “Decreto Agosto” (art. 1 DL n. 104/2020) e collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati, ove autorizzati, alle n. 6 settimane del “Decreto Ristori”.

Le n. 6 settimane previste dal “Decreto Ristori” sono riconosciute:

- ai datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato l'ulteriore periodo di n. 9 settimane previste dal “Decreto Agosto”;
- (da subito) ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19.

Contributo addizionale

E' dovuto il versamento di un contributo addizionale, il cui ammontare è determinato dal raffronto del fatturato aziendale relativo al primo semestre 2020 con quello del corrispondente semestre del 2019.

- Se la riduzione di fatturato è inferiore al 20%, il datore di lavoro dovrà versare un contributo addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
- Se non c'è stata alcuna riduzione di fatturato, il contributo addizionale è del 18%.
- Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019 e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai recenti provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività (Dpcm del 24 ottobre 2020).

All'atto della presentazione della domanda di concessione all'Inps, il datore di lavoro dovrà comunicare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 D.P.R n. 445/2000, la sussistenza dell'eventuale riduzione di fatturato. L'Inps autorizza i trattamenti ed in base all'autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro dovrà eventualmente versare. In mancanza di autocertificazione verrà applicata l'aliquota del 18%.

Termini di presentazione delle domande

Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale dovranno essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione il termine di decadenza è fissato al 30 novembre 2020.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro sarà tenuto ad inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento (o per il saldo dell'integrazione salariale), entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione viene stabilito che i termini sopra indicati nelle ipotesi di pagamento diretto, sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del "Decreto Ristori" (che è entrato in vigore in data 29-10-2020).

SGRAVIO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO

www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Tacito, 40 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma
Via Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 – fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812

In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid 19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono l'utilizzo degli ammortizzatori sociali per Covid 19 previsti dal "Decreto Ristori", ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (esonero già fissato all'art. 3 del DL n. 104/2020) per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021. L'esonero è concesso nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruito nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail; l'esonero è riparametrato ed applicato su base mensile.

L'efficacia delle disposizioni dell'articolo relativo all'esonero contributivo, è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo (ex art. 4,5 e 24 legge n. 223/1991) e restano inoltre sospese le procedure pendenti ed avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Fino al 31 gennaio 2020 inoltre, resta preclusa (indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza) al datore di lavoro, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Restano possibili i licenziamenti (sia individuali che collettivi) nei seguenti casi:

- cessazione definitiva dell'attività dell'impresa conseguente alla messa in liquidazione della stessa e senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
- casi nei quali il personale interessato dal recesso, già impiegato in un appalto, venga riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto;
- in caso di fallimento dell'impresa, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio della stessa, ovvero ne sia disposta la cessazione;

Il Decreto conferma poi un'ipotesi particolare di valida risoluzione del rapporto di lavoro già contenuta nel "Decreto Agosto" e che consiste nella sottoscrizione di un accordo collettivo aziendale, stipulato dall'azienda con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e che preveda il riconoscimento di un incentivo all'esodo a favore

dei lavoratori; il recesso avrà inoltre valore limitatamente ai lavoratori che aderiranno all'accordo. A questi lavoratori verrà inoltre riconosciuta dallo Stato (stanti i necessari requisiti individuali del singolo) la Naspi.

NUOVA INDENNITA' "UNA TANTUM" DI 1.000 EURO

Viene prevista (art. 16) una nuova indennità "una tantum" di 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (compresi i lavoratori con contratto di somministrazione o a tempo determinato), nonché per i lavoratori stagionali degli altri settori e per i lavoratori dello spettacolo, gli intermittenti, i venditori porta a porta ed i lavoratori autonomi privi di partita Iva non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

INDENNITA' PER I LAVORATORI DEL SETTORE SPORTIVO

Viene infine prevista un'indennità di 800 euro "una tantum" per il mese di novembre 2020, a favore di tutti i lavoratori del settore sportivo che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro- Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 059/894811 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

